ALLEGATO B – STATUTO "ASSOCIAZIONE RIFUGIO DIGITALE "revisionato e approvato ai sensi dell'art. 82. Comma 3 del Dlgs 117/2017 ss.mm.ii

STATUTO

ARTICOLO 1
(Consenso)

1.1. Su iniziativa di

- **Laura ANDREINI** nata a Firenze il 17 giugno 1964 e residente in Bagno A Ripoli (FI) Via Vicchio e Paterno, n.79 codice fiscale NDRLRA64H57D612C
- **Silvia FABI** nata a Zurigo (Svizzera) il 28 giugno 1970 e residente in Firenze Via di San Niccolò n.75 codice fiscale FBASLV70H68Z133W
- **Giovanni POLAZZI** nato a Firenze il 19 dicembre 1959 e residente in Firenze Via della Fornace n. 18, codice fiscale PLZGNN59T19D612C

è costituito l'Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione non riconosciuta e disciplinata dal Codice civile nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE RIFUGIO DIGITALE"
(di seguito anche "ASSOCIAZIONE")

1.2. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi "R.U.N.T.S.") l'ASSOCIAZIONE assumerà la denominazione **"ASSOCIAZIONE RIFUGIO DIGITALE ETS"** e utilizzerà la locuzione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2
(Sede e Durata)

2.1. L' ASSOCIAZIONE ha sede legale nel Comune di Firenze e può istituire sedi e uffici in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.
2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.
2.3. Il trasferimento della sede legale all'interno del suddetto Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.
2.4. L' ASSOCIAZIONE ha durata indeterminata.

ARTICOLO 3
(Scopo)

3.1. 4.1. L'ASSOCIAZIONE quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di protezione e tutela del bene culturale collettivo, artistico, formativo e di sviluppo sociale con l'obiettivo sia di costruire programmi e contesti nei quali il tema della valorizzazione e diffusione dell'arte e della cultura trovi organica risposta in sintonia con altre realtà e iniziative del territorio sia di contribuire ad un nuovo modello di valorizzazione e accrescimento del patrimonio storico-artistico-culturale mediante la diffusione del sapere.

3.2. L'ASSOCIAZIONE, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma

iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono in forma associata a perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e valorizzazione culturale, favorendo la partecipazione artistica e storica-culturale, l'inclusione, la formazione, la socializzazione ed il pieno sviluppo della persona, valorizzando anche il potenziale di crescita territoriale legato al flusso turistico.

ARTICOLO 4
(Attività di Interesse Generale)

4.1. L'ASSOCIAZIONE, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n.117 del 2017 e ss.mm.ii, per il raggiungimento dei suoi scopi ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.117 del 2017 e ss.mm.ii;

b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale e sociale;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare attraverso la conservazione, il risanamento, il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio storico del territorio fiorentino in particolar modo della sede della Associazione "Rifugio Digitale" di Firenze nata dalla riqualificazione delle fondamenta di un tunnel antiaereo progettato nel 1943 e oggi luogo di rinascita e spazio di rilancio culturale contemporaneo e creativo della Associazione.

4.2. In particolare, l'Associazione si propone di:

a) svolgere attività culturali, artistiche, ricreative, formative-educative ideando, producendo, programmando, promuovendo e propagando eventi volti a valorizzare ogni forma di arte, soprattutto - ma non esclusivamente - in ambito artistico, fotografico, architettonico, editoriale, cinematografico e di rievocazione storica come anche installazioni e utilizzo di nuove tecnologie applicate al mondo dell'arte. Nello specifico valorizzare, promuovere, organizzare e diffondere il progetto culturale-artistico legato anche al Rifugio Digitale impegnandosi a elaborare programmi di divulgazione culturale attraverso vecchi e nuovi linguaggi artistici, ma anche sviluppando la ricerca scientifica finalizzata allo sviluppo del territorio quale punto di socializzazione e aggregazione dei cittadini e del flusso turistico in linea con la sua storia e nel rispetto delle sue origini e della conservazione del luogo, con una particolare attenzione nell'organizzazione di attività di sensibilizzazione dedicate all'ambiente, all'ecologia e la preservazione dell'ambiente naturale.

b) svolgere attività ricreative, culturali, educative (laboratori creativi/didattici, corsi di pittura, masterclass, visite guidate a mostre e gallerie a scopo di scouting) anche di tipo pedagogico, promuovendo e

programmando, producendo e propagando manifestazioni volti a valorizzare la cultura, l'arte, la poesia, la pittura, la scultura, la fotografia, anche digitale e multimediale e l'arte cinematografica, la musica e la danza, promuovendo l'esposizione di opere dinamiche, statiche, fisiche e digitali;

c) agevolare l'incontro di persone di cultura ed appartenenza sociale diversa, anche mediante l'organizzazione di viaggi culturali;

d) curare la promozione e l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne, convegni e seminari;

e) curare pubblicazioni, edizioni di materiale anche audiovisivo, attività formative specialistiche ed ogni altra iniziativa utile a valorizzare la propria attività statutaria;

f) perseguire la diffusione dell'arte grafica, fotografica, anche digitale e multimediale, musicale e della cultura in generale realizzando mostre, manifestazioni ed esposizioni fotografiche, spettacoli, concerti, attività di formazione, di educazione della collettività, promuovendo la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale, provvedendo all'organizzazione, alla gestione ed all'allestimento degli spazi di spettacolo e dei beni ad essa affidati a diverso titolo da enti pubblici e/o soggetti privati, conservandone e valorizzandone il patrimonio storico-culturale-paesaggistico, con particolare riguardo al rispetto del territorio nel quale opera, territorio di cui salvaguarda il patrimonio produttivo, storico, artistico, tecnico e professionale.

g) Curare la promozione e l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne, convegni e seminari; curare altresì pubblicazioni, edizioni di materiale audiovisivo, attività formative specialistiche ed ogni altra iniziativa utile a valorizzare la propria attività. Tutelare l'immagine della ASSOCIAZIONE e delle manifestazioni organizzate e gestite dalla stessa, anche quando l'esecuzione di parte delle attività potrà essere affidata a terzi.

h) Favorire ed incentivare il dialogo ed il contatto tra l'ASSOCIAZIONE, gli abitanti, il territorio, gli operatori dei settori della sua attività ed il pubblico, costruendo programmi, anche stagionali, nonché contesti nei quali il tema della valorizzazione e diffusione dell'arte e della cultura trovi organica risposta in sintonia e sinergia con altre iniziative e realtà.

i) Sviluppare la promozione sociale nel campo della musica, letteratura, arte, fotografia, disegno e della storia del territorio.

l) Organizzare esposizioni di opere d'arte, di concerti, spettacoli dal vivo, rappresentazioni teatrali nonché corsi sia presso la propria sede sociale sia in altri luoghi a tale scopo idonei.

m) Svolgere attività affidate alla ASSOCIAZIONE da parte di soggetti terzi, siano essi privati o pubblici ovvero enti territoriali.

n) Svolgere ovvero coordinare progetti di studio e ricerca, attività di documentazione nonché formazioni, corsi e seminari, tavole rotonde attinenti direttamente o indirettamente ai settori di interesse della ASSOCIAZIONE.

4.3. L'ASSOCIAZIONE, inoltre, potrà svolgere ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità statutarie, come ad esempio aderire e

partecipare ad altre realtà Associative e/o organismi aventi scopi simili o affini a quelli del proprio statuto, esistenti o *costituendi;* realizzare l'attività editoriale nei sopramenzionati campi ivi inclusa l'attività di gestione di c.c. "blog" che potranno essere pubblicati su motori di ricerca nazionale e/o internazionale; mettere a disposizione della collettività studi, informazioni e altri servizi a singoli cittadini, associazioni, enti e/o istituzioni; partecipare a progetti di partenariato privato-pubblico e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati e per il perseguimento dello scopo sociale potrà istituire corsi di iniziazione o master per avvicinare i cittadini alla poesia, all'arte, alla fotografia, anche in forma digitale e multimediale, alla storia e alla musica attraverso una opera di pubblica utilità.

4.4. L' ASSOCIAZIONE nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con enti ed organizzazioni, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere contributi a Enti privati e/o pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione delle arti. In via esemplificativa ma non tassativa, l'ASSOCIAZIONE potrà in particolare:
a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti; b) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze; c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della ASSOCIAZIONE medesima.

ARTICOLO 5
(Attività Diverse)

5.1. L'ASSOCIAZIONE, ai sensi dell'articolo 6 del C.T.S., può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti da Decreto Ministeriale 19/05/2021 n. 107.
5.2. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 6
(Entrate e Fondo Comune)

6.1. Le Entrate della ASSOCIAZIONE sono costituite da:
a) quote Associative
b) contributi pubblici e privati
c) donazioni e lasciti testamentari
d) rendite patrimoniali
e) attività di raccolta fondi
f) ogni altra entrata comunque denominata ammessa ai sensi del D.lgs. n.117/2017.

6.2. Il Patrimonio rappresentato dal Fondo Comune della ASSOCIAZIONE è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie prive di scopo di lucro ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'articolo 8 del CTS.

6.3. Trova applicazione il divieto di divisione del Fondo Comune e lo scioglimento del rapporto associativo in capo ad un solo associato preclude allo stesso di vantare qualsiasi diritto in capo al Fondo Comune.
6.3. Le modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione vengono demandate alla Assemblea dei Soci di cui all'art. 12 dello Statuto, fermo restando il previo parere positivo dell'Ufficio del R.U.N.T.S territorialmente competente e non vi siano diverse disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.
6.4. In ogni caso il patrimonio della Associazione è composto:
- dal Fondo Comune di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli Associati Fondatori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dagli Associati;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera della Assemblea, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
6.5. Per l'adempimento dei suoi compiti l'ASSOCIAZIONE dispone delle seguenti entrate:
- versamenti effettuati dai soci fondatori, versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione; redditi derivanti dal suo patrimonio; introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
6.6. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'ASSOCIAZIONE da parte di chi intende aderire all'ASSOCIAZIONE. L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.
6.7. I versamenti al Fondo Comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

ARTICOLO 7
(Raccolta Fondi)

7.1.L'ASSOCIAZIONE, a norma dell'art. 7 del CTS può esercitare attività di Raccolta Fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente atto e nel rispetto delle Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro e dalle Politiche Sociali, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare esclusivamente le proprie attività istituzionali e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
7.2. L'attività di Raccolta Fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi

volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.lgs.117/2017.
7.3. La raccolta fondi può essere esercitata anche per realizzare progetti specifici con l'obbligo di dare evidenza all'obiettivo dei fondi da raccogliere, la destinazione delle risorse nel caso il progetto non possa essere realizzato, delle eccedenze qualora venga superato l'obiettivo ed i tempi impiegati.
7.4. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito Regolamento finalizzato alla Raccolta Fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'ASSOCIAZIONE.
7.5. È esclusa la possibilità per l'ASSOCIAZIONE di essere finanziata tramite Raccolta Fondi per le attività diverse e secondarie di cui all'art. 5 del presente atto.

ARTICOLO 8
(Divieto di Distribuzione utili)

8.1. L'ASSOCIAZIONE ha il divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali comunque denominati agli Associati, lavoratori collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Associazione, anche in caso di scioglimento o di ogni altra ipotesi di recesso individuale del rapporto associativo e ciò ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 9
(Quota Inziale e Quota Annuale)

9.1. L'assunzione della qualità di Associato, ad eccezione della qualifica di Associato Onorario, è subordinata al previo versamento alla ASSOCIAZIONE di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo. (la "Quota Iniziale").
9.2. Ogni Associato è obbligato per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Associazione, al versamento alla ASSOCIAZIONE di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la" Quota Annuale"). Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico Regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale nel quale tra l'altro:
a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e delle modalità del loro versamento;
b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale o la Quota Annuale a incremento del patrimonio della Associazione anche in caso di riconoscimento della personalità giuridica;
c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota Annuale, ivi compresa l'esclusione della ASSOCIAZIONE dell'associato moroso.

ARTICOLO 10
(ASSOCIATI)

10.1 Il numero degli Associati è illimitato. L'adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza. Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione.

10.2 Sono Associati dell'associazione: i Soci Ordinari e i Soci Onorari.
10.3 Tutti gli Associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, secondo gli importi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa ha durata pari ad un anno solare e deve essere rinnovata entro la fine del mese di dicembre di ogni anno.
10.4 L'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
10.5 L'adesione all'ASSOCIAZIONE comporta per l'Associato il diritto di voto nell'assemblea.
10.6 Sono Associati Ordinari coloro che aderiscono all'ASSOCIAZIONE nel corso della sua esistenza versando le quote annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono Soci Onorari dell'ASSOCIAZIONE coloro che, oltre a versare la quota annuale, vengono nominati, anche su proposta dell'Assemblea, dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività od azioni significative che siano relative allo scopo di interesse generale dell'associazione.
10.7 Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo per ricevere dalla segreteria amministrativa la modulistica da compilare per la richiesta di adesione e successivamente provvedere a fornire prova dell'avvenuto versamento della quota associativa dichiarando di condividere le finalità che l'associazione si propone ed impegnandosi ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
10.8 Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione proposte che saranno da ritenersi accolte qualora non pervenga diversa determinazione dall'ASSOCIAZIONE entro 60 (*sessanta)* giorni dal ricevimento del versamento della quota associativa in vigore all'atto dell'adesione. In caso di mancato accoglimento il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'aspirante associato del diniego, fornendone motivazione. La notifica del diniego dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e comporterà la restituzione della quota, dedotte le spese sostenute fatti salvi, inoltre, i diritti a favore del richiedente di cui all'articolo 23 del CTS.
10.9 Chiunque aderisca all'ASSOCIAZIONE può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo
mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. Costituisce volontà di recesso altresì il mancato pagamento della quota associativa per una intera annualità.
10.10 In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'ASSOCIAZIONE può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea. L'esclusione ha effetto dal *trentesimo giorno* successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

ARTICOLO 11
(Organi dell'ASSOCIAZIONE)

11.1 10.1. Sono Organi della Associazione:

a) Assemblea dei Soci -

b) Consiglio Direttivo -

c) Il Presidente e Vicepresidente -

d) Organo di Controllo e Revisore dei Conti, ove imposti dalla legge.

11.2 E 'escluso qualsiasi riconoscimento e/o compenso sotto qualsiasi forma e/o comunque denominato, al Presidente e agli Organi dell'associazione; sono esclusi anche i rimborsi delle spese da questi sostenute.
11.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.
11.4. Gli organi dell'ASSOCIAZIONE, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti, salvo rinnovo.

ARTICOLO 12
(ASSEMBLEA)

12.1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati dell'ASSOCIAZIONE aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della Quota Associativa.
12.2 In Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 *(tre) mesi* nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in Assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del CTS.
12.3 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
12.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dal Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.
12.5 L'Assemblea è convocata almeno 10 *(dieci)* giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa. Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con 3 *(tre)* giorni di preavviso. La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'ASSOCIAZIONE o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'ASSOCIAZIONE; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
12.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.
12.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, *entro il 30 aprile* o, nel caso previsto dal successivo art. 19, *entro il 30 giugno*, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

12.8 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

12.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

a. la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;

b. la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo, determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

c. l'approvazione del bilancio di esercizio
ed eventualmente del documento di programmazione economica;

d. delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;

e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste ai sensi dell'art. 14 del CTS;

g. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari e degli eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;

h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

12.10. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

a. l'approvazione delle modifiche statutarie con la presenza della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti sia in prima che in seconda convocazione;

b la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione;

c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del CTS.

12.11 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno *3/4 (tre quarti)* degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

12.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

12.13 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ASSOCIAZIONE che è coadiuvato da un Segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

12.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea.

12.15 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

12.16 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 16 e sempre che disposizioni di legge tempo per tempo vigenti lo consentano.

ARTICOLO 13
(Consiglio Direttivo)

13.1 L'ASSOCIAZIONE è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (*tre*) a un massimo di 9 *(nove)* membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

13.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica *tre anni* e i membri scaduti possono essere rieletti. In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti. In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 16 e sempre che disposizioni di legge tempo per tempo vigenti lo consentano.

ARTICOLO 14
(Presidente)

14.1 Al Presidente dell'ASSOCIAZIONE spetta la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'ASSOCIAZIONE anche ad estranei al Consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

14.2 Al Presidente dell'ASSOCIAZIONE compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'ASSOCIAZIONE; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

14.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'ASSOCIAZIONE, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

14.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

14.5. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni.

14.6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, l'incarico di Presidente è a titolo gratuito ed è escluso qualsiasi compenso comunque denominato ivi compreso il rimborso spese.

ARTICOLO 15
(Vicepresidente e Segretario)

15.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Vicepresidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
15.2 Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
15.3 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'ASSOCIAZIONE.
15.4 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

ARTICOLO 16
(Principi disciplinanti riunioni in Audio o Video Conferenza)

16.1 Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i termini e le modalità di collegamento dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

16.2. Quanto sopra è ammesso fatte salve diverse disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.

ARTICOLO 17
(Libri dell'ASSOCIAZIONE)

17.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'ASSOCIAZIONE tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, nonché il libro dei soci dell'ASSOCIAZIONE.
17.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del CTS, nel rispetto e con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo o dai Regolamenti adottati dall'Ente.

ARTICOLO 18
(Organo di Controllo e Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti)

18.1 L'Organo di controllo ed il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del CTS o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.
18.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
18.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del CTS, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
18.4 L'Organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del CTS e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.
18.5 I membri dell'Organo di controllo e il Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.
18.6 La qualifica di membro dell'Organo di controllo e di Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
18.7 L'Organo di controllo ed il Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti relazionano al Consiglio Direttivo e all'Assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.
18.8 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 19
(Bilancio di esercizio e Preventivo)

19.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
19.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'Assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio di esercizio.
19.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio di esercizio.
19.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (*quindici*) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
19.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del CTS.
19.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ARTICOLO 20
(Avanzi di Gestione)

20.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale.

ARTICOLO 21
(Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio)

21.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.
21.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'ASSOCIAZIONE è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 *(trenta)* giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le

disposizioni previste dalla legge vigente tempo per tempo decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 22
(Controversie)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'ASSOCIAZIONE, scelto di comune accordo fra le parti contendenti. Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Firenze

ARTICOLO 23
(Foro Competente)

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Firenze. Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

ARTICOLO 24
(Regolamenti)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

ARTICOLO 25
(Volontariato e Lavoro nell'ASSOCIAZIONE)

25.1 L'ASSOCIAZIONE si può avvalere dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal CTS ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.lgs. 117/2017.

25.2 L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del CTS.

25.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del CTS.

ARTICOLO 26

(Responsabilità Violazioni Amministrative)

26.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

26.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

26.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.lgs. 472.

26.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

ARTICOLO 27

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto è definito su 27 articoli, steso su n.15 facciate dattiloscritte.

Letto, approvato e sottoscritto in Firenze, lì 14 gennaio 2025

LAURA ANDREINI _____

SILVIA FABI _____

GIOVANNI POLAZZI _____

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 16/01/2025 AL
N. 158 ESATTI EURO 200,00
3
IL DIRETTORE

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale Firenze
Direzione Provinciale di Firenze